

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 7 gennaio 1895, *Pres. BIANCHI P., Est. SERENA; Gatti (AVV. FERRERI) c. Comune di Sorbo San Basile (Avv. COLOSIMO, PARENTI)*.

Deliberazioni amministrative — Licenziamento degli impiegati comunali — Processo verbale della seduta del Consiglio — Deposito della proposta — Presunzione di violazione della legge — Deliberazione a scrutinio segreto (L. com. prov., art. 240, 241; 250).

Non perchè nel processo verbale della seduta del Consiglio comunale, in cui fu deliberato il licenziamento del segretario del Comune, manca la espressa dichiarazione che la relativa proposta fu depositata 24 ore prima nella sala delle adunanze, si può presumere che la legge non sia stata in proposito osservata; ma deve provarsi che realmente furono violate le disposizioni dell'art. 241 della legge com. e prov.

Il licenziamento degli impiegati del Comune, per qualunque causa, deve essere dal Consiglio comunale discusso in seduta segreta e deliberato a scrutinio segreto. (1)

La violazione di tale prescrizione della legge deve essere rilevata dalla Giunta prov. amm. anche se non l'abbia rilevata l'impiegato ricorrente contro la relativa deliberazione del Consiglio comunale, ove risulti dal contesto di questa.

La Sezione, ecc. — Attesoché non regge il primo motivo del ricorso; perché, se è vero che nel processo verbale della seduta 26 maggio 1892 non fu espressamente dichiarato che la proposta per il licenziamento del segretario sottoposta alla deliberazione del Consiglio era stata depositata 24 ore prima nella sala delle adunanze, dal silenzio del verbale non si può presumere che la legge non sia stata osservata. Avrebbe dovuto provarsi che la proposta di licenziamento non venne inserita nell'avviso di convocazione del Consiglio, e che realmente le disposizioni dell'art. 241 della legge com. prov. furono violate; ma le deduzioni del ricorrente fondandosi unicamente sul verbale e non essendo sussidiate da altre prove, il primo motivo non apparisce meritevole di accoglimento.

Attesoché non possa dirsi lo stesso del secondo motivo di nullità, col quale si affermano violati gli art. 240 e 250 della legge com. prov. e 54 del relativo regolamento. L'art. 240 non ammette la pubblicità delle sedute quando si tratti di questioni concernenti persone; l'art. 250 prescrive che le deliberazioni concernenti persone si debbano prendere a scrutinio segreto; l'art. 54 del regolamento dice: « Le deliberazioni concernenti persone debbono consegnarsi in un verbale separato da cui consti essersi proceduto alla votazione a scrutinio segreto: se le deliberazioni concernano questioni di persone, dal verbale deve constare che si é anche deliberato in seduta segreta ». La prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato, in sede consultiva e in sede contenziosa, ha ritenuto che il licenziamento degli impiegati per qualunque causa dev'essere discusso in seduta segreta e deliberato a scrutinio segreto. Ora dal verbale della denunciata deliberazione consta, è vero, che il licenziamento fu deliberato a scrutinio segreto, ma non consta che la seduta sia stata segreta. La mancanza di tale formalità é ancora più grave nel caso presente; perché, dovendosi discutere degli addebiti fatti al segretario del commissario prefettizio, non poteva menomamente dubitarsi che trattavasi di questione di persone. La legge e il regolamento furono dunque violati; e la Giunta prov. amm. non poteva, né doveva ritenere valida una deliberazione la quale conteneva un vizio legale che non aveva bisogno di essere rilevato dal ricorrente, risultando dal contesto della deliberazione medesima.

Per questi motivi, ecc.